



COMUNE DI MEOLO
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA RURALE**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 16.4.2011

INDICE

TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 - Ambiti di applicazione.
- Art. 2 - Poteri del Sindaco.

TITOLO II PUBBLICO DECORO ED AL RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA

- Art. 3 - Colture agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione ed aree verdi in centro urbano.
- Art. 4 - Atti vietati sulle strade.
- Art. 5 - Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi fuori dal centro abitato.
- Art. 6 - Uso di esche avvelenate.
- Art. 7 - Emissione di odori molesti.
- Art. 8 - Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi.
- Art. 9 - Degrado ambientale generale.
- Art. 10 - Spandimento di liquami e spargimento di letame.
- Art. 11 - Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche.

TITOLO III ALBERI, RADICI E RAMI PROTESI

- Art. 12 - Distanze per alberi e siepi.
- Art. 13 - Rami protesi e radici.

TITOLO IV GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

- Art. 14 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini.
- Art. 15 - Canali naturali ed artificiali – Irrigazione.
- Art. 16 - Libero deflusso delle acque.
- Art. 17 - Rispetto delle acque.
- Art. 18 - Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità.
- Art. 19 - Esercizio della pesca.

TITOLO V LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE E DELLE COLTURE

- Art. 20 - Difesa contro i parassiti delle piante.
- Art. 21 - Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante.
- Art. 22 - Trattamento con prodotti chimici.

TITOLO VI IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI

- Art. 23 - Stalle
- Art. 24 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti
- Art. 25 - Detenzione di animali ad uso affezione e da cortile
- Art. 26 - Sostanze tossiche o comunque pericolose utilizzate per la protezione delle colture e la cura degli animali

TITOLO VII PASCOLO ED ALLA CONDUZIONE DEL BESTIAME

- Art. 27 - Pascolo degli animali su proprietà altrui
- Art. 28 - Conduzione del bestiame in transito
- Art. 29 - Recinzioni in filo spinato

TITOLO VIII
RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI E DEMANIALI

- Art. 30 - Esercizio del diritto di passaggio
- Art. 31 - Esercizio della caccia e pesca
- Art. 32 - Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

TITOLO IX
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E SANZIONI

- Art.33 Accertamento delle violazioni
- Art. 34 Ordinanza Sindacale
- Art. 35 Procedure e sanzioni
- Art. 36 Norme speciali

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 37 - Entrata in vigore
- Art. 38 - Pubblicità del regolamento
- Art. 39 - Usi e consuetudini

TITOLO I
NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1
Ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale sul territorio esterno alla perimetrazione urbana del Comune di Meolo, regolamentando in particolare le attività ed azioni di natura rurale, assicurando l'applicazione delle normative statali, regionali, comunali e gli usi vigenti. La perimetrazione del centro urbano è quella deliberata ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada.

2. Lo scopo del presente Regolamento è la tutela del territorio nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei Cittadini e dell'ambiente.

Art. 2
Poteri del Sindaco

1. Il Servizio di Polizia Rurale è svolto dagli organi di Polizia Locale e con l'apporto, per gli ambiti di competenza, del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V., dell'Azienda U.L.S.S. – Settore Igiene Pubblica e Servizi Veterinari, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici integrati, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Ambiente del comune e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.

2. Il Sindaco e il Responsabile del Settore, possono emanare ordinanze, ai sensi delle disposizioni vigenti, sulle materie riguardanti il presente regolamento.

TITOLO II

PUBBLICO DECORO E AL RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 3

Colture agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro abitato

1. I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti più opportuni purché non provochino pericoli o disagi a persone o cose altrui. L'allevamento del bestiame deve essere fatto garantendo la protezione degli animali ed il rispetto delle norme ambientali per quanto concerne la protezione delle acque, del terreno e dell'aria da contaminazioni fisiche, chimiche o microbiologiche.

2. I terreni incolti devono essere sfalcati almeno due volte all'anno al fine di evitare la proliferazione di erbe infestanti evitandone la diffusione. Le operazioni di falciatura dei terreni incolti volte ad evitare la proliferazione di erbe infestanti al fine della tutela della fauna selvatica devono iniziare dal centro del fondo agricolo e, mantenendo la posizione centrale, allargarsi verso l'esterno per dare la possibilità agli animali ivi insediati di allontanarsi in sicurezza. E' fatto obbligo dell'interramento degli stocchi delle colture di cereali e proteoleginose entro la fine di febbraio dell'anno successivo al raccolto comunque prima dell'inizio delle semine.

Art. 4

Atti vietati sulle strade

1. E' proibita ogni arbitraria alterazione o modifica della massicciata delle strade comunali, vicinali o comunque soggette al pubblico transito nonché l'alterazione di forma e di uso delle stesse.

2. Inoltre, sulla intera rete viaria comunale, è vietato:

- a) imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, con deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica. A tal fine l'operatore dovrà procedere immediatamente alle operazioni di pulizia e lavaggio del fondo stradale qualora non sia stato possibile evitare tale imbrattamento. In condizioni particolari, che possono aumentare il rischio per la viabilità, per esempio acque di lavaggio che possono ghiacciare sulla carreggiata o residui con misto di acqua e fango, è fatto obbligo all'operatore di informare immediatamente gli organi di Polizia ed i Vigili del Fuoco;
- b) gettare, lungo i cigli o nei fossi, materiali di scarto e rifiuti di qualsiasi tipo o corpi di animali morti o parti di essi;
- c) transitare sulle strade pubbliche con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possono nuocere e/o danneggiare il sedime stradale, salvo autorizzazione dell'ente proprietario della strada, rilasciata di volta in volta preventivamente e previo deposito di congrua cauzione;
- d) transitare con trattorie cingolate senza protezione che possano arrecare danni al fondo stradale;
- e) condurre a strascico oggetti di qualunque sorta o dimensioni che possano danneggiare la sede stradale e/o costituire pericolo per la circolazione stradale;
- f) l'occupazione, anche provvisoria, di spazi senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore competente.

Art. 5

Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi fuori dal centro abitato

1. Fatta salva l'osservanza di leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia, in zona extraurbana, particolarmente in vicinanza di altre proprietà o di strade pubbliche è vietata ogni forma di combustione di vegetali.

2. E' fatta salva l'accensione dei tradizionali falò secondo gli usi locali (pan e vin) per i quali sarà consentito l'utilizzo di ramaglie secche in quantità non superiore a 40 metri cubi.

3. Durante le operazioni di combustione si devono usare tutte le misure necessarie ad evitare danni a persone e a cose.

4. Si dovrà, in ogni caso, operare in assenza di vento, in condizioni di alta pressione, ad una distanza tale da non compromettere la visibilità sulla rete viaria e comunque ad una distanza di almeno 100 metri dalle abitazioni più vicine.

5. L'accensione del fuoco non deve provocare l'immissione di fumo in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o di altrui uso creando pericolo, disagio, fastidio o disturbo alle persone. In questa ipotesi si configura un reato punito dall'art. 674 del codice penale.

6. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento al fine di evitare la sua propagazione.

7. E' vietato bruciare, ovunque, immondizie, rifiuti di ogni genere, fra cui materiale plastico, pneumatici, legni trattati, vernici, polistirolo ecc., compreso ramaglie e scarti vegetali non riconducibili direttamente alla conduzione del fondo;

8. In caso di incendio, in ambito rurale ed urbano, i proprietari di case adiacenti al luogo dello stesso devono consentire l'uso di quanto occorre allo spegnimento e permettere l'accesso in ogni zona agli addetti all'opera di spegnimento e di isolamento del fuoco.

9. Il Sindaco, con proprio provvedimento, per motivi di sicurezza o a causa di situazioni di grave inquinamento atmosferico, può vietare l'accensione di fuochi su tutto il territorio comunale.

Art. 6 **Uso di esche avvelenate**

1. La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate è vietata, tranne che con apposite trappole finalizzate allo scopo, assolutamente sicure per persone e animali, o nei luoghi recintati in modo tale da non consentire l'accesso a persone ed animali e nei casi di eccezionale emergenza igienica e sanitaria riconosciuta con provvedimento del Sindaco.

2. Nei luoghi di allevamento e negli esercizi dove vengono tenuti ed immagazzinati prodotti alimentari e mangimi, sulla base delle norme riguardanti l'igiene degli alimenti per l'uomo e per gli animali, deve essere attuata la lotta agli animali indesiderati utilizzando prodotti regolarmente autorizzati ed adottando uno specifico protocollo.

Art. 7 **Emissione di odori molesti**

1. I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

Art. 8 **Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi**

1. I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, depositi di gomme esauste presenti nelle aziende) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti, sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi. A tal fine le zone adiacenti alle attività produttive devono essere mantenute pulite e sgombre da materiali, rifiuti, accumuli d'acqua e residui che possono favorire la proliferazione di animali indesiderati.

Art. 9 **Degrado ambientale generale**

1. E' vietato mantenere situazioni di degrado ambientale generale che ledano la quiete, il decoro e la corretta utilizzazione del territorio. In base a tali principi è vietato lasciare i terreni e le siepi in abbandono, in quanto può determinarsi la proliferazione di malerbe dannose ed infestanti nonché il propagarsi di insetti nocivi ed essere causa di incendi.

2. E' obbligatorio effettuare lo sfalcio delle malerbe dannose e delle infestanti prima della loro produzione del seme.

Art. 10 **Spandimento di liquami e spargimento di letame**

1. Devono essere rispettate le norme previste dal vigente Regolamento Comunale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Art. 11 **Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche**

1. I frontisti delle strade pubbliche e vicinali debbono evitare che le colture e/o materiali invadano la strada stessa o inibiscano la necessaria visibilità per garantire la pubblica incolumità. In tali casi è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del piano stradale.

2. Le operazioni di aratura, fresatura e le altre attività attinenti le coltivazioni dei campi dovranno conservare una fascia di rispetto non coltivata verso la strada, ripe e fossi. Questa fascia, completamente libera, deve avere una larghezza non inferiore a metri 2,50 dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale. Per quel che riguarda le distanze dalla sede stradale valgono le vigenti norme del Codice della Strada.

3. Qualora non esista un fosso stradale l'aratura dovrà essere parallela alla strada adiacente in modo che il solco più prossimo alla medesima rimanga aperto fatti salvi gli obblighi di cui al comma precedente e di provvedere alla manutenzione della stessa.

4. Qualora il fosso stradale, per qualunque ragione, anche per eventi naturali, sia colmo, il proprietario frontista, o qualora individuato con certezza, il conduttore-coltivatore frontista, ha l'obbligo di ripristinare il fossato medesimo immediatamente, così come le scoline di sgrondo interpodereale.

5. In caso di inadempienza da parte del proprietario, accertata l'infrazione e notificata la diffida ad eseguire l'intervento, si provvederà a dette operazioni a spese dei proprietari frontisti o del conduttore-coltivatore individuato con certezza.

6. Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico od interpodereale devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane.

7. Chiunque imbratti la sede stradale dovrà provvedere alla successiva pulizia.

8. Nel caso di trasporto prolungato con trattori o altri mezzi, con dispersione di terreno o altri materiali organici (raccolta di prodotti agricoli, lavorazioni del terreno, trasporto di materiale di escavazione e/o demolizione, ecc..) dovrà essere effettuato da parte degli imbrattatori, l'immediato ripristino della sede stradale con ripetuti interventi di pulizia, garantendo costantemente la sicurezza della circolazione, salvo che la strada non sia soggetta a divieto, temporaneo o permanente, di circolazione.

9. Le strade vicinali ed interpodereali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati.

10. I frontisti sono obbligati ad aprire ai lati delle strade, anche interpodereali, una cunetta od un fosso provvedendo a mantenere gli stessi costantemente liberi in modo da garantire il regolare e rapido deflusso delle acque meteoriche.

TITOLO III ALBERI, RADICI E RAMI PROTESI

Art. 12 Distanze per alberi e siepi

1. Per la messa a dimora di alberi di alto fusto a filare unico siti in adiacenza ad abitazioni, a terreni coltivati e classificati come tali deve osservarsi la distanza di metri 15 dal confine di proprietà, riducibili in comune accordo scritto tra confinanti. Sono soggette a tali distanze anche eventuali piantagioni di alberi con caratteristiche ad alto fusto anche se si intende lasciarle a ceppaia.

2. Per la messa a dimora di alberi di alto fusto a più filari o a bosco in adiacenza ad abitazioni, a terreni coltivati o classificati come tali, lungo le strade private di proprietà dei confinanti deve osservarsi la distanza di metri 15 dal confine di proprietà.

3. Per la messa a dimora di alberi non di alto fusto a filare unico o a più filari o a bosco, quali i fruttiferi compreso il nocciolo, siti in adiacenza a terreni coltivati, dovrà essere mantenuta una distanza dal confine di proprietà non inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a metri 3.

4. Per la messa a dimora di viti, arbusti e piante da frutto allevate a controspalliera deve osservarsi la distanza di metri 2 dal confine di proprietà.

5. I filari di vigneti o altre coltivazioni, che corrono parallelamente alle strade prive di scarpata dovranno essere piantati ad una distanza minima di metri 2,50 dal bordo esterno della banchina. Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima misurata sul bordo superiore della scarpata stessa sarà pari a metri 2,50.

6. Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata o dei tiranti di sostegno dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, dovrà essere di metri 3,00. Per le strade provviste di scarpata la distanza sarà di metri 3,00 a partire dal bordo superiore della scarpata stessa. In prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata o dei tiranti di sostegno dovrà essere di metri 5,00. Tali distanze potranno, su istanza motivata, essere derogabili fino a un limite minimo di metri 2,50 previo sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

7. Per l'impianto di vivai di piante arboree di varie specie deve osservarsi la distanza di metri 3,00 dal confine di proprietà e gli astoni o le piantine devono essere rimosse entro 3 anni dalla messa a dimora.

8. Sono concesse deroghe alle distanze di cui ai commi precedenti a condizione che le parti convengano ad un accordo scritto e registrato nelle forme di legge.

9. Le distanze sopra specificate devono essere rispettate anche se sono interposte strade, fossi, canali.

10. La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

11. Le distanze non si osservano se sul confine esiste un muro o recinto divisorio proprio o comune purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda l'altezza del muro o del recinto stesso.

12. Nel caso di incolti confinanti con terreni coltivati, deve essere garantita, attraverso potature, decespugliamento, ecc., una distanza di metri 3,00 dal confine di proprietà di tutte le piante ed arbusti cresciuti spontaneamente o piantate, con sola esclusione delle siepi lungo i fossi.

13. Le siepi, gli arbusti e comunque le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, sulle rive e lungo i fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti alle distanze stabilite dal Codice Civile e dal vigente Codice della Strada e devono avere un'altezza massima di metri 2,50.

14. Nel caso le piantagioni siano a confine con strade valgono le norme del Codice della Strada.

Art. 13 Rami protesi e radici

1. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi e siepi confinanti con le vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi in modo da non oltrepassare il confine e da non restringere o danneggiare la sede stradale, da non causare danneggiamento ai lampioni stradali o riduzione della luminosità, da non nascondere la segnaletica e da non costituire ostacolo allo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare sulla via.

2. L'obbligo è da considerarsi esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private assoggettate a servitù di passaggio.

3. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie, foglie e frutti di fondi privati, vengano a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

4. I proprietari di alberi o siepi a confine con canali, fossi e dei corsi d'acqua in genere sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio onde evitare la caduta degli stessi nei canali nonché al taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e dei corsi d'acqua medesimi.

5. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.

6. Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti in materia di tutela ambientale dovranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico e/o di viabilità lo richiedano a giudizio del Settore competente.

7. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami o ramaglie, dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

8. Nel caso in cui i proprietari confinanti con strade non provvedano ad un regolare mantenimento o regolazione delle siepi, si procederà applicando le norme del Codice della Strada.

TITOLO IV
GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

Art. 14

Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

1. Fermo restando la potestà normativa regionale in materia, i fabbricati rurali devono essere muniti di pluviometri per il convogliamento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.
2. Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie, ecc...), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.

Art. 15

Canali naturali e artificiali - Irrigazione

1. I proprietari e gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.
2. Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irrigato non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.
3. Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.
4. E' comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o d'uso pubblico.

Art. 16

Libero deflusso delle acque

1. I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo o genere. Al fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione fra le parti.
2. Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali fossi o canali costantemente sgombri da qualsiasi materiale in modo che, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare e libero deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali. I proprietari medesimi sono, di conseguenza, tenuti a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura.
3. Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
4. Le tombature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno parimenti essere mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.
5. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali provocando un restringimento della sezione del deflusso.
6. Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.
7. Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica, l'Amministrazione Comunale provvede ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque.
8. Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.
9. E' vietato inoltre qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono destinati gli argini, i loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.
10. Nei vari casi di comportamento non conforme al presente regolamento, l'Amministrazione Comunale riterrà, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni, qualora individuato con certezza, a qualsiasi titolo, sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, ecc.

Art. 17

Rispetto delle acque

1. E' vietato danneggiare o sporcare, in qualsiasi modo, con sostanze inquinanti e non, le acque delle condutture pubbliche o private.
2. E' altresì vietato lavare, con o senza detersivi o detergenti, il bucato o altro, compresi gli autoveicoli o animali, nelle fontane ad uso pubblico.
3. E' oltremodo vietato gettare nelle caditoie delle acque meteoriche, sia pubbliche che private, materiali putridi o sostanze inquinanti.
4. In materia deve comunque essere rispettato quanto indicato dalle leggi e dai regolamenti specifici.

Art. 18

Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità

1. In caso di irrorazione sul terreno di sostanze chimiche (fertilizzanti, diserbanti o altro) e in caso di spargimento di liquami zootecnici, oltre al rispetto delle vigenti norme in materia e quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento, è vietato spargere dette sostanze entro un raggio di metri 200 dalle prese d'acqua che alimentano fontane e/o condutture d'acqua per pubblica utilità.
2. Per i pozzi ad uso privato tale distanza è ridotta a 30 metri.

Art. 19

Esercizio della pesca

1. L'esercizio della pesca, dell'acquacoltura è regolato dalla vigente normativa regionale in materia nonché dal "Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne" della Provincia di Venezia.

TITOLO V
LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE E DELLE COLTURE

Art. 20
Difesa contro i parassiti delle piante

1. I proprietari pubblici e privati di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle norme riguardanti:
- a. Lotta obbligatoria, prevista per legge, contro:
 1. il cancro colorato del platano;
 2. la processionaria del pino.
 - b. Lotta consigliata, anche se non obbligatoria per legge, contro:
 1. il bruco americano;
 2. il cancro del cipresso;
 3. la grafiosi dell'olmo.

Art. 21
Prevenzione e lotta contro i parassiti e le piante

1. La prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante riguarda il rispetto delle seguenti norme:
- a) Vendita di piante e sementi:
 - A) Vista la facilità del propagarsi di numerose patologie attraverso questo materiale di moltiplicazione si richiede quanto segue:
 1. Potranno essere vendute nel territorio comunale solamente i materiali di moltiplicazione esenti da malattie riconosciute gravi e/o da quarantena da parte del Servizio Fitosanitario Regionale.
 2. Nel caso sia richiesto, dovranno essere accompagnate dalla documentazione fitosanitaria richiesta (Passaporto).
 3. Nel caso di vivaisti che effettuano la vendita, questi devono essere autorizzati dalle autorità competenti (per il Veneto il Servizio Fitosanitario Regionale.)
 4. Le sementi devono riportare, nella confezione, gli estremi autorizzativi dell'ente preposto.
 - b) Trattamenti con prodotti fitosanitari:
 - A) In ambito professionale:

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari se fatto in modo scorretto può arrecare danno all'ambiente e fastidio a terzi e per questo che sono stati previsti seguenti punti:

 1. Per l'utilizzo di prodotti Fitosanitari: Molto Tossici (T+) Tossici (T) e Nocivi (XN) è obbligatorio il possesso da parte dell'operatore, del patentino rilasciato dagli organi competenti.
 2. Possono essere utilizzati solamente i prodotti autorizzati per la coltura trattata.
 3. Possono essere utilizzati i prodotti solamente nei tempi previsti dall'etichetta del prodotto utilizzato.
 4. Le attrezzature utilizzate devono essere idonee all'uso ed evitare al massimo la dispersione del prodotto al di fuori della coltura trattata.
 5. Durante il trattamento insetticida al fine di evitare danni agli insetti pronubi va effettuato lo sfalcio del fondo erboso onde eliminare eventuali fioriture che risulterebbero contaminate.
 6. E' vietato effettuare i trattamenti insetticidi fitosanitari durante il periodo di fioritura delle colture per evitare danni agli insetti pronubi fatti salvi prodotti fungicidi compatibili e non nocivi.
 7. Gli appezzamenti trattati devono essere segnalati con apposita segnaletica di pericolo.
 - B) In ambito Hobbistico:

Per l'effettuazione dei trattamenti in ambito hobbistico e/o familiare non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari, il cui utilizzo è riservato esclusivamente all'uso professionale.

Per questo utilizzo sono autorizzati i prodotti contrassegnati come presidi medico chirurgici (PMC) ed i prodotti per piante ornamentali (PPO), entrambi di libera vendita.

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto, l'emissione di odori molesti durante l'utilizzo di prodotti fitosanitari è ammesso se il prodotto è registrato per la coltura ed è utilizzato secondo le indicazioni riportate in etichetta .

E' imposta in ogni caso l'osservanza delle regole di cui al precedente art.6 del presente Regolamento.
 2. E' fatto obbligo a chi utilizza sostanze fitosanitarie per la protezione delle colture comunque pericolose per l'uomo, gli animali e l'ambiente adottare tutte le misure idonee a ridurre al minimo qualsiasi tipo di inconveniente. In particolare, l'utilizzo di prodotti fitosanitari, prodotti per la lotta agli animali infestanti ed antiparassitari deve essere fatto secondo

quanto previsto dalle indicazioni riportate nelle schede tecniche e nei foglietti illustrativi dei prodotti utilizzati e con le modalità previste delle leggi in materia.

3. L'uso non conforme di sostanze pericolose è oggetto di sanzioni amministrative, fatto salvo quanto disposto dal Codice Penale.

Art. 22

Trattamenti con prodotti chimici

1. L'esecuzione di trattamenti con prodotti fitosanitari e presidi sanitari in genere, nelle colture, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale qualificato, munito di patentino se richiesto e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, ad animali e all'ambiente.

2. Si dovrà pertanto:

- a. operare in assenza di vento in modo da evitare che il principio attivo sia trasportato oltre i confini di proprietà;
- b. lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;
- c. consegnare i contenitori vuoti dei prodotti fitoiatrici e dei presidi sanitari presso gli appositi contenitori del Ce.R.D. (Centro di Raccolta Differenziata solo per privati cittadini) mentre gli agricoltori dovranno consegnare i contenitori vuoti ad un soggetto autorizzato alla raccolta di rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente in materia ambientale;
- d. non abbandonare i contenitori vuoti dei prodotti fitoiatrici e dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o in modo che possano creare danni all'ambiente in genere;
- e. non lavare direttamente in acque correnti i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
- f. non bruciare i contenitori vuoti dei prodotti fitoiatrici e dei presidi sanitari;
- g. evitare perdite di liquidi contenenti prodotti fitoiatrici e presidi sanitari dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere.

TITOLO VI
IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI

Art. 23
Stalle

1. I proprietari di stalle, oltre al rispetto dei parametri urbanistici previsti dal vigente Piano Regolatore Generale sono tenuti al rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, sia comunitaria che nazionale e regionale.
2. In particolare dovranno essere rispettati i “normali livelli di tollerabilità” riguardo:
 - a) rumori non fissi e riproducibili;
 - b) odori ed emissioni olfattive moleste;
 - c) eliminazione della proliferazione di insetti e altri animali infestanti con le necessarie disinfestazioni.
3. L'allevamento dovrà essere dotato di concimaia e vasche di stoccaggio dei liquami a tenuta dimensionate in base al numero e alla tipologia di capi allevati.
4. Oltre allo stoccaggio degli effluenti d'allevamento, il titolare dell'allevamento è tenuto a segnalare alle Autorità competenti le modalità d'uso degli stessi (spandimento su suolo agricolo come tal quale, depurazione, evaporazione), sempre nel rispetto della normativa vigente.
5. Il trasporto degli effluenti d'allevamento dovrà avvenire mediante carro botte a tenuta, quello di letame mediante idonei automezzi che dovranno essere coperti con telo in caso di passaggio all'interno dell'abitato. La copertura con telo dei mezzi dovrà essere fatta anche per il trasporto di mangimi semplici (materie prime) o composti sfusi all'interno delle zone abitate.
6. Lo spandimento sul suolo agricolo dovrà avvenire nei modi e quantità previsti sia dal precedente art. 10 che dalle Leggi vigenti in merito.
7. E' vietato lasciare giacenze di rifiuti solidi urbani ed assimilabili in prossimità dell'abitazione delle unità di allevamento e delle pertinenze (fienili, depositi). I rifiuti industriali compresi i rifiuti sanitari possono essere stoccati in un unico luogo per un tempo utile fino allo smaltimento mediante ditte autorizzate che deve avvenire secondo norma.

Art. 24
Lotta alle malattie infettive negli allevamenti

1. I titolari di allevamenti con animali infetti o sospetti da una delle malattie inserite nell'elenco di quelle soggette a denuncia ai sensi del D.P.R. 320/54, devono immediatamente notificare il caso alle Autorità competenti.
2. Nel caso di malattia, infettiva o diffusiva, il proprietario, in attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, dovrà provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospettati di esserlo.
3. Lo smaltimento di animali morti deve avvenire di norma mediante invio ad uno stabilimento autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE e successive modifiche. In casi eccezionali il Sindaco con propria Ordinanza, su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. competente, può acconsentire l'interramento degli animali morti.
4. L'interramento è vietato, se non previa autorizzazione della Autorità Sanitaria.

Art. 25
Detenzione di animali ad uso affezione e da cortile

1. I proprietari di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari relativi ad ogni specie per fornire le condizioni minime di protezione e di benessere, nonché ridurre al minimo l'impatto ambientale con particolare riferimento alle emissioni di odori e rumori.
2. I proprietari di cani sono tenuti all'obbligo di identificazione e registrazione secondo la normativa nazionale e regionale riguardante l'anagrafe canina.
3. In generale, i proprietari di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti a:
 - a. fornire agli animali allevati tutte le profilassi e cure necessarie al mantenimento di un buon livello di salute e al rispetto della normativa riguardante le profilassi obbligatorie;
 - b. rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente;
 - c. evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con l'emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;

- d. contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie;
- e. custodire i cani in modo sicuro e se del caso in appositi recinti o assicurando gli animali mediante una catena la cui lunghezza minima dovrà essere di almeno 6 metri e dotata di idoneo dispositivo atto ad evitare attorcigliamenti. I box per cani devono avere almeno le dimensioni minime fissate dall'allegato A del D.P.C.M. 28.2.2003;
- f. tenere a guinzaglio i cani portati a passeggio in luoghi pubblici. I cani dovranno essere provvisti di museruola nel caso in cui siano indicati come pericolosi da norme nazionali o conosciuti e classificati come cani che abbiano gravemente ferito persone o animali o che presentano un comportamento aggressivo superiore alla media. Il proprietario inoltre dovrà provvedere all'asporto di eventuali deiezioni solide prodotte dall'animale in luoghi che possano creare disagi a persone terze e cioè in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico dell'intero territorio comunale.

Art. 26

Sostanze tossiche o comunque pericolose utilizzate per la protezione e la cura degli animali

1. E' fatto obbligo a chi utilizza sostanze tossiche per la protezione delle colture e la cura degli animali comunque pericolose per l'uomo, gli animali e l'ambiente di adottare tutte le misure idonee a ridurre al minimo qualsiasi tipo di inconveniente. In particolare, l'utilizzo di prodotti fitosanitari, prodotti per la lotta agli animali infestanti ed antiparassitari per la cura delle malattie animali deve essere fatto secondo quanto previsto dalle indicazioni riportate nelle schede tecniche e nei foglietti illustrativi dei prodotti utilizzati e con le modalità previste delle leggi in materia.
2. Per le sostanze tossiche o pericolose utilizzate sui fondi agricoli per la disinfestazione da animali deve essere fissato un appropriato tempo di rientro e apporre ai confini delle aree trattate delle apposite tabelle visibili con la scritta "area sottoposta a trattamento con sostanze pericolose".
3. Nel caso in cui l'uso delle sostanze indicate nel comma precedente provochi la morte di animali è fatto obbligo di informare l'Autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE.
4. Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli insettivori è vietata la distruzione delle nidiate degli stessi.
5. E' parimenti vietato attirare gli uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

TITOLO VII
PASCOLO ED ALLA CONDUZIONE DEL BESTIAME

Art. 27

Pascolo degli animali su proprietà altrui

1. Il bestiame al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.
2. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno e comunque regolamentato dalle norme vigenti.
3. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che venga arrecato danno ai fondi vicini o molestia ai cittadini.
4. Nel caso in cui venga constatato il decesso di animali è fatto obbligo di informare l'Autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE.

Art. 28

Conduzione del bestiame in transito

1. I proprietari ed i conduttori di greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di Polizia Veterinaria della Unità Sanitaria Locale competente per territorio ed ogni altra norma riguardante la materia. In particolare, tutto il bestiame transumante nel Comune di Meolo deve essere munito della documentazione sanitaria che attesti l'avvenuta esecuzione dei controlli per quanto riguarda le malattie soggette a bonifica sanitaria e le vaccinazioni obbligatorie.
2. I pastori delle greggi in transumanza devono comunicare alla Polizia Locale del Comune di Meolo la data del passaggio, il fondo presso cui prenderanno dimora, il terreno di cui hanno la disponibilità per il pascolo ed il personale adibito alla sorveglianza nonché gli spostamenti che verranno effettuati.
3. Per le strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere guidato e custodito da personale idoneo e dovrà comunque essere garantito il transito di tutti i veicoli.
4. Le greggi non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione.
5. Quanto sopra anche in riferimento alle vigenti norme sanitarie e del Codice della Strada.
6. Nel caso in cui venga constatato il decesso di animali è fatto obbligo di informare l'Autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE.

Art. 29

Recinzioni con filo spinato

1. Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietata la posa, allo scopo di recintare la proprietà, di filo spinato in tutto il territorio del Comune.

TITOLO VIII
RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI E DEMANIALI

Art. 30
Esercizio del diritto di passaggio

1. L'accesso e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti di recinti o di ripari, è regolamentato dalle leggi vigenti in materia di proprietà.
2. Gli aventi diritto al passaggio sui fondi di proprietà pubblica, per legge o per servitù o in forza di permesso, devono evitare con ogni cura di provocare danni alle colture, alle piante, alle siepi ed a qualunque altra parte del fondo stesso.
3. Sono consentite le gite e le escursioni, ma è obbligatorio percorrere, per tutte le zone coltivate o utilizzate per attività agricole, zootecniche e boschive, soltanto le strade, i sentieri ed i passaggi usualmente utilizzati per il transito pedonale.

Art. 31
Esercizio della caccia e della pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolamentato dalle leggi vigenti in materia, dai regolamenti attuativi e dalle limitazioni eventualmente poste dai proprietari dei fondi stessi a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 32
Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

1. Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive o non competitive, che si svolgono sui percorsi sterrati, sulle strade vicinali o interpoderali, devono essere preventivamente autorizzate.
2. In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto a nulla-osta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle risorse umane impiegate per garantire la sicurezza dell'evento, delle attrezzature, dei manufatti o di quanto altro eventualmente l'organizzazione intende servirsi quale supporto nel corso della manifestazione medesima.
3. E' fatto obbligo agli organizzatori, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno successivo, di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate (di aiuole, prati, alberi), a seguito delle operazioni condotte.

TITOLO IX
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E SANZIONI

Art. 33
Accertamento delle violazioni

1. Le violazioni del Regolamento sono accertate di norma dalla Polizia Locale, dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e dai componenti degli Uffici comunali.
2. Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24/11/1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.
4. Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 34
Ordinanza Sindacale

1. A seguito del verbale di accertamento, il Sindaco o il Responsabile del Settore competente, possono emettere Ordinanza di rimessa in pristino dei luoghi e manufatti danneggiati o la eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno.

Art. 35
Procedure e sanzioni

1. La Polizia Locale o altro Organo accertatore, dopo aver accertata la violazione, provvederà:
 - a. per violazioni che comportino sanzioni penali, alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
 - b. per violazione di competenza di altri Enti o Organismi, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
 - c. per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso affermativo, alla quantificazione del danno e alla emissione di ordinanza, se ancora operativamente possibile, di risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore;
 - d. a comminare al trasgressore una sanzione da € 100,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 e dalla legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 36
Norme speciali

1. Relativamente all'**Art. 30 - Esercizio del diritto di passaggio**, valgono le sanzioni amministrative o Penali previste dalle Normative vigenti.
2. Relativamente all'**Art. 31 - Esercizio della caccia e della pesca**, valgono le procedure e le sanzioni previste dalle vigenti Leggi Statali e Regionali.
3. Relativamente all'**Art. 32 - Manifestazioni sportive a carattere temporaneo**, in caso di mancata rimozione dei cartelli e della segnaletica entro il termine indicato, il Comune provvederà direttamente con addebito dei costi e/o delle spese sostenute, ai trasgressori. Qualora vengano rilevati danni all'ambiente, il Comune, tramite gli organi competenti, provvederà alla quantificazione del danno e alla emissione di ordinanza, se ancora operativamente possibile, di risanamento ambientale.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37

Disposizioni conseguenti all'entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga il Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Meolo approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 6.7.1963 e successive modifiche.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile ed ogni altra Norma Legislativa regolamentare in materia.